



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 13/10

Aggiornamenti:

1) Modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri



Dal 7 settembre 2010 è in vigore il provvedimento che modifica e integra i contenuti della tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri. E' stata infatti pubblicata infatti (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) la Legge n. 136/2010: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede all'articolo 5, rubricato: "Identificazione degli addetti nei cantieri" che la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/08 **dovrà**

contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa

autorizzazione. Per quanto attiene i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

In sintesi, quindi, occorrerà provvedere ad integrare le tessere di riconoscimento come segue: imprese che operano:

- in appalto dovranno inserire anche la data di assunzione del lavoratore
- in subappalto dovranno inserire anche la data di assunzione del lavoratore e l'autorizzazione del subappalto.

Come devono essere fatte le nuove tessere.

La tessera del **lavoratore dell'impresa** dovrà contenere, complessivamente, i seguenti dati:

- 1 - Fotografia del lavoratore;
- 2 - Generalità del lavoratore;
- 3 - Generalità del datore di lavoro
- 4 - La data di assunzione del lavoratore, (questo è un nuovo dato)
- 5 - L'autorizzazione al subappalto (quindi negli appalti diretti, questo elemento non sarà presente), anche questo è un nuovo dato.

Per **lavoratori autonomi**: occorrerà inserire anche l'indicazione del committente.

La tessera dei lavoratori autonomi conterrà quindi i seguenti dati:

- 1 - Fotografia del lavoratore autonomo;
- 2 - Generalità del lavoratore autonomo;
- 3 - l'indicazione del committente, (questo è un nuovo dato)

Alla luce della legge 13.08.2010 n°136 ([scarica allegato 1](#)) la tessera di riconoscimento per chi opera nei cantieri non è più quindi un documento destinato a sbiadirsi al sole ed all'acqua dei cantieri, restando immutato negli anni, ma **(almeno per i lavori in subappalto e per i lavoratori autonomi) diventa una tessera da riscrivere di volta in volta secondo il cantiere ed il committente per cui si opera.**

2) Cassazione penale e controlli di sicurezza: il datore di lavoro deve essere meticoloso fino alla pedanteria, e sanzionare i lavoratori "riottosi"

La sentenza n. 31679/2010 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione riprende una linea giurisprudenziale tracciata dagli anni '90. Nel caso di un lavoratore caduto in un cantiere mentre eseguiva lavori su un ponteggio senza indossare la cintura di sicurezza, la Cassazione ha infatti confermato la condanna di un imprenditore edile di Trento, colpevole di non aver sufficientemente vigilato sull'uso dei DPI anticaduta. Cassazione penale e controlli di sicurezza:

il datore di lavoro deve essere meticoloso fino alla pedanteria, e sanzionare i lavoratori "riottosi". La sentenza n. 31679/2010 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione riprende una linea giurisprudenziale tracciata dagli anni '90. Nel caso di un lavoratore caduto in un cantiere mentre eseguiva lavori su un ponteggio senza indossare la cintura di sicurezza, la Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore edile di Trento, colpevole di non aver sufficientemente vigilato sull'uso dei DPI anticaduta. La sentenza riporta che il lavoratore stava provvedendo ad eseguire una serie di lavori insieme ad altri operai "senza indossare nemmeno l'idonea cintura di sicurezza", quando la caduta dal ponteggio, ad un'altezza di 6 metri da terra aveva causato al lavoratore lesioni gravissime. L'imprenditore si è difeso in Cassazione sostenendo che non poteva essere considerato responsabile di una inadempienza che era da assegnare esclusivamente agli operai. La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che il datore di lavoro deve diffondere «la cultura della sicurezza» ai suoi dipendenti ed *"attivarsi e controllare fino alla pedanteria"* il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme prevenzionistiche. La Cassazione sottolinea che quello del datore di lavoro, è un compito "molteplice e articolato" che "va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure". Inoltre, **"il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità' del lavoratore e non deve quindi limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori"**.

La sentenza riprende quindi una linea tracciata da Raffaele Guariniello, che alcuni anni fa evidenziava la necessità, a tutela dei lavoratori, di infliggere a questi richiami formali e sanzioni per costringerli, in caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche, ad operare in modo sicuro: "in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi" Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini, in Guariniello, Sicurezza del Lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio p. 43).

Datori di lavoro, ma anche dirigenti e preposti, secondo le proprie attribuzioni o le deleghe ricevute, dovranno adoperarsi affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro non si riduca ad un mero adempimento cartolare (compilazione di verbali di informazione e formazione) ma dovranno verificare che l'utilizzo dei DPI, e più in generale l'attuazione delle norme prevenzionistiche, diventino una realtà concreta, attuata nel luogo di lavoro. Occorre però evitare la tentazione di leggere le sentenze di cui sopra ascrivendo ai soggetti menzionati una responsabilità "quasi oggettiva": la responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro incontra un (giusto) limite ove il comportamento del lavoratore si concretizzi in una attività del tutto estranea alle modalità di svolgimento dei compiti affidatigli.. (Cass. sez. IV, ud. 05.02.1979) La Cassazione ha infatti stabilito più volte in passato che "perché l'imprenditore possa considerarsi esonerato da responsabilità per l'infortunio occorso all'operaio dipendente è necessario che questi agisca di propria iniziativa, senza necessità, all'insaputa del datore di lavoro" e che "solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è adatto, oppure si traduca nell'inosservanza da parte sua di precise disposizioni antinfortunistiche e di ordini esecutivi, è configurabile la colpa dell' infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione in tutto o in parte della responsabilità degli imprenditori" (Cass. Sez. VI, 1 marzo 1978).
Fonte 626 Foggia

3) La Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: gli atti del Convegno di Perugia

ACTAS (associazione per la cultura e le tecnologie dell'ambiente e della sicurezza) ha reso disponibile in rete la sintesi delle relazioni presentate in occasione del seminario di aggiornamento per RSPP organizzato nell'ambito della convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Perugia.

Le sintesi riguardano gli interventi dei relatori:

- **Aspetti normativi e legali legati alla valutazione del rischio stress. Presentazione dei lavori della Commissione Consultiva Permanente** .Avv. Lorenzo FANTINI (Ministero

del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Dirigente Divisioni III - Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e VI - Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro)

- **Aspetti tecnici sulle metodologie di valutazione del rischio stress. Quali strumenti utilizzare? Come?** Dott. Fulvio D'ORSI (Coordinatore del "Comitato Tecnico Interregionale per la guida operativa sulla valutazione dei rischi da stress lavoro correlato". Direttore SPRESAL ASL Roma C.)

- **Presentazione della metodologia di valutazione messa a punto dall'ISPESL** dott.ssa Emanuela FATTORINI (ISPESL - coordinatrice del Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro)

[Scarica allegato 2](#) - Fonte Biblus-net

4) Sicurezza di macchine e attrezzature: Indicazioni operative da ISPESL e Regione Lombardia

ISPESL e Regione Lombardia hanno elaborato un documento dal titolo



"Indicazioni operative e procedurali sull'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro".

Il documento, che fornisce indicazioni operative e procedurali alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/2009, è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da funzionari dei Dipartimenti ISPESL e delle ASL della Lombardia. Le informazioni riguardano tre tipologie di attrezzature e

impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte dei due enti:

- 1) impianti elettrici;
- 2) apparecchi di sollevamento;
- 3) apparecchi a pressione (PED).

[Scarica allegato 3](#) - Fonte Biblus-net

5) Disponibile il Testo Unico della Sicurezza aggiornato al mese di AGOSTO 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (agosto 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro. Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino ad agosto 2010.

[Scarica allegato 4](#) - Fonte Biblus-net

Informazioni:

Prevenzione Incendi: dal 12 settembre nuove regole per le attività commerciali con più di 400 mq

Sulla G.U. n. 187 del 12 agosto 2010 è stato pubblicato il D.M. 27 luglio 2010 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

Come suggerisce il titolo le disposizioni del provvedimento si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio di superficie lorda (comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti) superiore a 400 mq di nuova realizzazione. Per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (12/09/2010) non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica se:

-Sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;

-Siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

[Scarica allegato 5](#) - Biblus-net

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 12.09.10